



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 05/14

1) Quali sono i documenti che l'impresa è tenuta a consegnare al committente?

Il 27 marzo 2014 la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha dato risposta a tecnici, imprese e datori di lavoro in merito a interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ecco i chiarimenti del Ministero ad alcuni dei nuovi Interpelli.

In particolare, l'Interpello n. 3, posto dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), si sofferma sul tema della valutazione dell'idoneità tecnico professionale, circa la documentazione che il committente può richiedere all'impresa appaltatrice.

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), viene chiesto quali dei seguenti documenti l'impresa appaltatrice è obbligata a fornire al committente:

- copia del modello LAV;
- consenso all'utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;
- copia del DUVRI della ditta appaltatrice;
- dichiarazione che i dipendenti dell'impresa sono in possesso del certificato di idoneità;
- autocertificazione di idoneità tecnico professionale.

La Commissione (Interpello n. 3/2014) ha chiarito che l'acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIA e l'autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale sono documenti sufficienti a comprovare l'idoneità dell'impresa appaltatrice, in base all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, viene precisato che il committente non può richiedere copia del DUVRI alla ditta appaltatrice, in quanto la redazione del documento, laddove previsto, è un obbligo del committente che può richiedere documenti e informazioni finalizzate all'elaborazione del DUVRI.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic 1

2) Terre e rocce da scavo, la competenza è solo dello Stato e sono illegittime le leggi regionali

La legge regionale della Provincia autonoma di Trento (27 marzo 2013, n. 4), intervenendo sulla legge provinciale in materia di tutela dell'ambiente, ha disposto nuove autorizzazioni per consentire il recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni.



Infatti, per rispondere alle esigenze di semplificazioni, la citata legge regionale ha previsto che il titolare dell'autorizzazione, prima del trasporto all'esterno del cantiere, inviasse all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale una semplice comunicazione circa la compatibilità ambientale del prodotto e la relativa rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici (di modo che il prodotto venga considerato non rifiuto)

Al riguardo, il Consiglio dei Ministri ha sollevato la questione della non legittimità della legge regionale 4/2013.

Intervenuta in merito, la Corte Costituzionale (Sentenza 26 marzo 2014, n. 70) ha chiarito che il Decreto Ministeriale 161/2012 e il Decreto del Fare sono gli unici riferimenti normativi da seguire per il trattamento dei materiali da scavo che,

collocandosi nell'ambito della tutela ambientale, devono rispondere ad una serie di prescrizioni comunitarie.

Il ricorso del Consiglio dei Ministri pertanto viene accolto: la disciplina relativa ai rifiuti è competenza esclusiva dello Stato e le norme regionali non possono introdurre alcuna deroga in merito

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic 2

3) SCIA antincendio, asseverazione, dichiarazione prodotti, ecco i nuovi modelli di prevenzione incendi obbligatori dal primo maggio

Il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 4849 dell'11 aprile 2014, pubblica i nuovi modelli antincendio che saranno obbligatori dal primo maggio 2014.

I nuovi modelli sono:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività con sostituzione del modello PIN 2-2012 con il modello PIN 2-2014;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto con sostituzione del modello PIN 2 gpl- 2012 con il modello PIN 2 gpl- 2014
- Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio con sostituzione del modello il modello PIN 2.1-2012 con il modello PIN 2.1-2014
- Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto con sostituzione del modello PIN 2.1-gpl-2012 con il modello PIN 2.1-gpl-2014
- Dichiarazione inerente i prodotti con sostituzione del modello PIN 2.3-2012 Dich. Prod. con il modello PIN 2.3-2014 Dich. Prod.
- Certificazione dell'impianto significativo ai fini antincendio con sostituzione del modello PIN 2.5-2012 Cert. Imp. con il modello PIN 2.5-2014 Cert. Imp.
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio con sostituzione del modello PIN 3-2012 con il modello PIN 3-2014
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto con sostituzione del modello PIN 3-gpl-2012 con il modello PIN 3-gpl-2014
- Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità con sostituzione del modello PIN 3.1-2012 con il modello PIN 3.1-2014

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic 3

Approfondimenti

1) Sicurezza sui luoghi di lavoro e testo unico sulla sicurezza, ecco i chiarimenti del Ministero ai nuovi Interpelli.

I Tecnici, le imprese e i datori di lavoro che hanno necessità di chiarimenti interpretativi ed indicazioni sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono formulare quesiti da rivolgere alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro.

Il 27 marzo 2014 il Ministero ha pubblicato le risposte a 9 quesiti riguardanti la sicurezza sul lavoro. Di seguito una sintesi.

Interpello 1 – Sicurezza negli istituti di istruzione e università

Risposta ai quesiti del CNI sugli obblighi degli studenti, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza.

Interpello 2 - Coordinatore per la progettazione nei lavori privati

Risposta ai quesiti in merito alla designazione del coordinatore per la progettazione nei lavori privati in caso di presenza di più imprese.

Interpello 3 - Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente,

La Commissione chiarisce, in risposta all'interpello, che è sufficiente la consegna del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, in riferimento al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale

Interpello 4 – Disposizioni tecniche per le strutture nelle attività di ferrotranvieri

Risposta ai quesiti in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il personale autoferrotranviere, in applicazione al Decreto Lgs. 81/2008.

Interpello 5 – Collaborazione del medico competente con il datore di lavoro

La Commissione chiarisce che il medico competente, al fine di redigere un corretto ed attento protocollo sanitario, deve avere conoscenza dei rischi e quindi collaborare con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.

Interpello 6 – Norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio del VV.F.

In risposta al quesito viene chiarito che le disposizioni presenti nell'art. 3 del Decreto Lgs. 81/2008 sono applicate nel corso di operazioni ed attività condotte dal Corpo dei Vigili del fuoco e a tutte le tipologie di rischio, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alla tutela della salute e sicurezza del personale.

Interpello 7 – Individuazione dell'impresa affidataria nel caso di società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori

La Commissione, in risposta all'interpello avanzato dall'ANCE, chiarisce che la società consortile, costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, assume la gestione totale dei lavori e, tra l'altro, il potere di subappaltare parte dell'opera.

Interpello 8 – Obbligo di redazione del DVR per i volontari

La commissione ritiene che il regime applicabile per i volontari sia quello previsto per i lavoratori autonomi (art. 21 del D.Lgs. 81/2008).

Interpello 9 – Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni

Secondo la Commissione, il datore di lavoro è tenuto a redigere il registro infortuni e a vidimarli presso l'ASL. La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro la sanzione amministrativa prevista dall'art. 89. Comma 3 del D.lgs. 626/1994 proposto un diagramma di flusso con tutte le verifiche e gli adempimenti e le sanzioni in caso di inadempimento.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic.4

2) Sicurezza dei bambini, il manuale su come prevenire i rischi presenti in casa e su come comportarsi in caso di infortunio

L'ambiente domestico è molto spesso caratterizzato da un elevato numero di rischi che mettono in pericolo la salute dei bambini. La casa sfugge spesso alla normale attenzione che si presta nei luoghi di lavoro, essendo il luogo del relax, vissuto come nido di protezione e di rifugio dai pericoli esterni. In casa, inoltre, non ci sono controlli di legge e per questo la consapevolezza e l'attenzione agli elementi potenzialmente pericolosi è a carico dei componenti familiari. L'Inail ha pubblicato un manuale per la sicurezza dei bambini.

La pubblicazione è un vero percorso educativo volto ad inculcare nei più piccoli una maggiore sensibilità in merito alla prevenzione degli infortuni: dalla sicurezza domestica a quella stradale, dall'ecologia all'alimentazione, dall'uso responsabile degli apparecchi tecnologici alle relazioni interpersonali.

L'opuscolo fornisce pratiche informazioni ed elementi di conoscenza che sono alla base della prevenzione in casa e non solo, strutturandosi in 4 capitoli principali:

- 1) Sicurezza domestica;
- 2) Sicurezza stradale;
- 3) Ambiente, salute e alimentazione;
- 4) Sicurezza negli ambienti di vita.

Il documento è rivolto sia ai bambini che ai loro genitori, cui sono dedicate specifiche schede relative ai singoli capitoli, in cui viene anche indicato come comportarsi in prima battuta in caso di infortunio

Fonte www.inail.it vedi all.sic.n.5

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA DI MACCHINARI DA LAVORO

Vega Engineering segnala le Linee Guida per la Sicurezza dei Macchinari - Sei Fasi per la Sicurezza delle Macchine elaborato dall'azienda Sick AG, leader mondiale nel settore della costruzione di sensori, sistemi di sicurezza e prodotti di identificazione automatica per applicazioni industriali.

Le Linee guida per la Sicurezza sul Lavoro delle Macchine sono destinate a produttori, progettisti, ingegneri di sistema e a tutti i responsabili della sicurezza dei macchinari.

Nelle Linee guida per la Sicurezza dei Macchinari sono illustrati diversi Metodi per Proteggere il Macchinario e le Persone da incidenti prendendo in considerazione le Direttive (in primis la Direttiva Macchine 2006/42/EC), i Regolamenti e le Norme Europee applicabili.

Nelle Linee guida per la Sicurezza Macchinari si sottolinea che "durante la produzione del macchinario, il produttore dovrà individuare e valutare tutti i possibili pericoli e punti pericolosi eseguendo una valutazione dei rischi".

Sulla base di tale valutazione dei rischi "il produttore della macchina deve eliminare o ridurre il rischio adottando misure adeguate. Qualora non sia possibile eliminare il rischio mediante misure progettuali o non si possa tollerare il rischio residuo, il produttore della macchina sceglierà e adotterà dispositivi di protezione adeguati e fornirà le informazioni relative al rischio residuo, ove necessario. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle misure progettate, è necessaria inoltre una convalida completa. Tale convalida completa determinerà le misure progettuali e tecniche oltre alle misure organizzative nel relativo contesto".

In particolare, le Linee guida per la Sicurezza sul Lavoro dei Macchinari propongono di ottenere una macchina sicura mediante sei fasi:

1. Valutazione dei Rischi
2. Progettazione sicura
3. Misure tecniche di protezione
4. Informazioni Rischi residui
5. Convalida generale della macchina
6. Immissione della macchina sul mercato

Fonte Vega Engineering vedi all.sic.n.6

Rullo compattatore, scheda di sicurezza e check-list.



Requisito fondamentale per la sicurezza sui cantieri è il corretto utilizzo delle macchine.

Al riguardo, segnaliamo il documento di approfondimento del CPT di Torino riguardante l'impiego del rullo compattatore in edilizia, tra le "macchine mobili" più frequentemente utilizzate per eseguire la compattazione di inerti, conglomerati bituminosi o cementizi.

Il rullo compattatore, o rullo compressore, trova largo impiego nella realizzazione di infrastrutture, opere di urbanizzazione primaria e nella costruzione, manutenzione, ripristino e riparazione di opere stradali, marciapiedi, ferrovie, trincee e canali, nonché per lavori di stabilizzazione del terreno.

La scheda del CPT di Torino ha lo scopo di fornire a lavoratori, tecnici, ed operatori del settore un utile strumento per il controllo dell'applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione, in

base alla norma tecnica UNI EN 500-4.

Nel documento gli argomenti analizzati sono:

Descrizione

Elementi costituenti

Dispositivi di sicurezza

Dispositivi di comando e di controllo

Fattori di rischio

Istruzioni per l'uso

Approfondimenti adempimenti normativi

Annotazioni tecniche

Riferimenti normativi

Inoltre, in allegato, la check-list che riporta le indicazioni da seguire per un corretto impiego del rullo compattatore.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic.n.7-8

**Formazione e informazione dei lavoratori, strumenti fondamentali per la prevenzione degli infortuni.
Il "Working Papers" di Olympus.**

Il saggio edito da Olympus (Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro – Università degli Studi di Urbino) è dedicato alla formazione ed informazione dei lavoratori. Analizza quindi le norme del D.Lgs. 81/2008 relative all'informazione e alla formazione dei lavoratori nel nuovo contesto normativo. L'intento è quello di fare emergere la loro centralità quali mezzi fondamentali di prevenzione soggettiva e di responsabilizzazione di tutti i soggetti (datore, dirigenti, preposti e lavoratori) coinvolti nella creazione di un ambiente di lavoro sicuro.

Il testo è così strutturato:

L'informazione: ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La necessaria "effettività" dell'informazione e il ruolo attivo del lavoratore

La centralità del momento formativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

La formazione alla luce dei recenti Accordi Stato-Regioni: la declinazione della disciplina nei confronti dei lavoratori, dirigenti e preposti

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Fonte Vega Engineering vedi all.sic.9

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttaro.
Chiuso in data 12/05/2014